COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche al sistema penale (1799);

MORINI e FIORET: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60);

BIANCO ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262) 1733

PRESIDENTE 1733, 1734, 1735, 1736, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746, 1748, 1749, 1750, 1751

COCCIA 1735, 1745

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 1735, 1736, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748, 1749, 1750, 1751

PONTELLO 1740

SABBATINI, *Relatore* . . 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1749, 1750

SPAGNOLI 1734, 1735, 1740, 1741, 1744, 1745, 1748

La seduta comincia alle 10,50.

PONTELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Modifiche al sistema penale (1799); Morini e Fioret: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60); Bianco ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge: « Modifiche del sistema penale »; Morini e Fioret: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale »; Bianco ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta precedente avevamo accantonato l'articolo aggiuntivo 20-*bis* presentato dal relatore ed il relativo subemendamento del Governo, dal momento che era parso opportuno alla Commissione demandare al Comitato ristretto l'esame, al fine di formulare un eventuale emendamento,

delle osservazioni e delle indicazioni fornite in questa sede dal rappresentante del Ministero del lavoro.

SPAGNOLI. Dal momento che non credo sia possibile pervenire alla approvazione dell'articolo 20-*bis* prima della settimana ventura (poiché le osservazioni e le dichiarazioni qui rese dal rappresentante del Ministero del lavoro dovranno prima essere prese in considerazione dal Ministero di grazia e giustizia e poi dovranno essere tradotte dal Comitato ristretto in un emendamento), data l'incidenza che la norma in questione avrà su un complesso di rapporti di ampio respiro, credo che sarebbe opportuno - e quanto meno io sento questa esigenza - avviare delle rapide consultazioni con i sindacati, con la Confindustria ed almeno con uno degli enti assicurativi interessati, come potrebbe essere l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Il compito di promuovere e portare avanti tali consultazioni potrebbe essere demandato al Comitato ristretto anche per evitare che le stesse possano in qualche modo costituire per quest'ultimo una remora, stabilendo magari preventivamente quali organismi è più opportuno ascoltare.

I motivi per i quali il gruppo comunista avanza questa richiesta credo siano chiari a tutti: riteniamo, infatti, che vadano attentamente valutati gli effetti della depenalizzazione e che su questo argomento sia necessario raggiungere il più ampio consenso che costituisce la condizione essenziale affinché la legge abbia nel futuro le più ampie possibilità di applicazione.

Da ultimo desideravo aggiungere soltanto che, pur essendo al corrente del fatto che il Governo ha già avviato consultazioni analoghe a quelle da me richieste in questo momento, ritengo oltremodo opportuno che anche il Parlamento si muova in questo senso, nell'ambito della propria autonomia.

SABBATINI, *Relatore*. Sono d'accordo con la richiesta avanzata dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. La richiesta testè formulata dall'onorevole Spagnoli penso possa essere senz'altro accolta sia perché la condividiamo nel merito sia perché è funzionale all'economia dei nostri lavori. Desideravo soltanto sottolineare l'opportunità che le consultazioni in oggetto avvengano in modo informale attraverso il Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito, pertanto, di investire il Comitato ristretto del compito di avviare le consultazioni con quegli organismi che riterrà opportuno contattare e di rinviare alla prossima settimana l'esame e l'eventuale approvazione dell'articolo 20-*bis*.

(*Così rimane stabilito*).

Riprendiamo l'esame degli altri articoli ed emendamenti accantonati nelle precedenti sedute. Passiamo all'articolo aggiuntivo 40-*bis*, presentato dal relatore Sabbatini:

ART. 40-*bis*.

Dopo il primo comma dell'articolo 120 del codice penale è inserito il seguente:

"Nei casi previsti dalla legge, il diritto di querela spetta anche alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno".

SABBATINI, *Relatore*. Nella seduta del 27 settembre questo articolo aggiuntivo era stato presentato, illustrato e successivamente accantonato, in quanto erano sorte disparità di pareri e per la verità io stesso ad un certo punto avevo manifestato alcune perplessità. In sede di Comitato ristretto, abbiamo riesaminato questa questione ed abbiamo constatato che si poteva ripresentare l'articolo essendo stati fugati i dubbi e le perplessità che nutrivamo. In sostanza, la formulazione dell'articolo aggiuntivo (me ne scuso per primo, perché la colpa è stata uno po' mia) non era stata sufficientemente meditata e su di essa si era aperta una questione di principio; cioè si era detto di allargare la previsione nel senso che, oltre all'of-

feso, anche il danneggiato potesse esercitare il diritto di querela. Avevamo forse sottovalutato la portata della prima parte del comma: « Nei casi previsti dalla legge... »; questi casi sono quelli esplicitamente indicati nell'articolo 43-*bis*, già votato nel testo predisposto dal Comitato ristretto e che è del seguente tenore: « I delitti preveduti dagli articoli 485 e 486 sono puniti a querela della persona offesa o del danneggiato ». La stessa cosa abbiamo detto in ordine ai delitti preveduti dagli articoli 489 e 490 quando concernono una scrittura privata. In sostanza, le ipotesi in cui ricorre la possibilità di riconoscere il diritto di querela anche al danneggiato sono specificate in questi quattro articoli del codice penale; ed è sembrato opportuno farvi riferimento perché, come i colleghi sanno, l'articolo 485 riguarda: « Falsità in scrittura privata »; il 486: « Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato »; il 489: « Uso di atto falso »; e il 490: « Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri ». In questi casi è sembrato opportuno che l'eventuale persona danneggiata dal reato abbia il diritto di querela.

SPAGNOLI. Persona che può essere diversa da quella offesa.

SABBATINI, *Relatore*. Possono essere infatti due persone diverse. Ripropongo quindi l'articolo aggiuntivo 40-*bis* all'attenzione dei colleghi dopo aver dato un quadro più esatto del riferimento al campo di applicazione di tale articolo. Ricordo anche che, nel caso in cui non venisse approvato l'articolo 40-*bis*, in sede di coordinamento si dovrebbe modificare l'articolo 43-*bis*, già approvato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 40-*bis*, presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame del seguente articolo aggiuntivo, proposto dal relatore Sabbatini:

ART. 44-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 624 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 624. – (*Furto*). — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire dodicimila a duecentomila.

Si procede di ufficio se ricorre una circostanza aggravante ».

SABBATINI, *Relatore*. Su questo articolo aggiuntivo si è svolta un'ampia discussione. Il Comitato ristretto, anche se nel suo ambito si sono espressi pareri differenziati sull'opportunità o meno di inserire la novità della punibilità a querela della persona offesa per l'ipotesi del furto semplice, ha finito con l'aderire alla tesi di ritirare questo articolo aggiuntivo. Quindi rimane agli atti la discussione svoltasi nella seduta del 27 settembre con diversità di pareri, in quanto il Comitato ristretto, come ho detto, pur permanendo difformità di atteggiamenti, per non creare ulteriori problemi, intende ritirare l'articolo aggiuntivo.

COCCIA. In relazione al ritiro dell'articolo aggiuntivo, frutto di una discussione intensa ed appassionata che si è svolta ieri sera nel Comitato ristretto, il gruppo comunista, prendendo atto del prevalere di un'opinione di maggioranza, dichiara con franchezza e sincerità che non è interamente persuaso della validità della scelta compiuta e, pur dando atto che vi sono profili sistematici di un certo spessore intorno a tale questione, ritiene che il mantenimento dell'articolo aggiuntivo avrebbe risposto a quelle esigenze di dialogo scientifico espresse in talune iniziative parlamentari.

Il gruppo comunista, non volendo provocare scissioni su di un provvedimento così rilevante, pur restando in linea di principio favorevole all'articolo aggiuntivo testè ritirato, rinunzia comunque ad insistere per una sua approvazione, tenuto anche conto del fatto che l'importante argomento potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento e riflessione presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 44-bis è quindi ritirato. Passiamo all'articolo aggiuntivo 47-*ter*, presentato dal relatore. Ne do nuovamente lettura:

ART. 47-*ter*.

Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il colpevole è punito a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante ».

SABBATINI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno insistere nel proporre alla Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 49, di cui do nuovamente lettura:

ART. 49.

(*Norma transitoria*).

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima dell'attuazione della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della legge medesima, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(*Norma transitoria*).

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare querela decorre dal giorno suddetto se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore.

Desidero sottolineare come la comunicazione di cui l'emendamento parla debba essere effettuata dal giudice di appello e di cassazione in qualunque fase del giudizio mediante biglietto di cancelleria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 49, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 57, di cui do nuovamente lettura:

ART. 57.

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-*bis*. – (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di contrattare a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento, elaborato in sede di Comitato ristretto:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti:

ART. 32-*bis*. – (*Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*). — L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a tre mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

ART. 32-*ter*. – (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*. — La incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre.

ART. 32-*quater*. – (*Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 437, 501, 501-*bis*, 640, n. 1 del capoverso, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

SABBATINI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, l'originaria formulazione dello emendamento in esame diede luogo, nel corso della seduta del 28 settembre, a vivaci discussioni riguardo soprattutto agli articoli 32-*bis* e 32-*quater* del codice penale introdotti dall'emendamento.

Il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto differisce dal precedente in quanto prevede che l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese sia temporanea e dispone che la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non possa avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre.

Desidero rilevare come l'articolo 32-*bis* del codice penale introdotto dall'emendamento riprenda le disposizioni dettate dall'articolo 2641 del codice civile, che prevedono che la condanna alla pena della reclusione, pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni. Tenuto conto del fatto che l'articolo 2641 del codice civile trova raramente applicazione, il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno trasferirne il contenuto nell'articolo 32-*bis* del codice penale, introdotto dall'emendamento in esame, e proporre la soppressione di quello con un emendamento che sarà oggetto di successiva discussione. Tale soluzione dovrebbe, a mio giudizio, fugare le perplessità emerse in materia durante la scorsa seduta.

A titolo personale, desidero inoltre riproporre alla Commissione non poche ri-

serve circa l'opportunità di introdurre, tra i casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, anche il caso di condanna per tutti i reati di corruzione: ipotesi che il Comitato ristretto ha invece ritenuto opportuno indicare all'articolo 32-*quater*, anche nel nuovo testo dell'emendamento in esame. Ritengo che la questione vada ulteriormente e scrupolosamente approfondita, perché potrebbe dar luogo a problemi di non poca rilevanza. La scelta compiuta dal Comitato ristretto appare tra l'altro ispirata ad eccessivo rigore, anche se confrontata con quelle operate in occasione della recente amnistia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 57, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Sabbatini 57-*bis*, precedentemente accantonato, di cui do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

ART. 57-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Sabbatini 58-*bis*, precedentemente accantonato, di cui do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

ART. 58-*bis*.

Dopo l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 35-*bis*. – (*Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*). — La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare durante la sospensione l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna allo arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio ».

SABBATINI, *Relatore.* Questo articolo aggiuntivo fa riferimento all'articolo 57: in questo caso si tratta della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi conseguente ad ogni condanna all'arresto per contravvenzione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Abbiamo così terminato l'esame degli articoli e degli emendamenti precedentemente accantonati, eccezion fatta per lo articolo aggiuntivo 20-*bis*. Riprendiamo ora l'esame degli articoli e degli emenda-

menti al punto in cui lo avevamo interrotto nella seduta precedente.

Il relatore ha proposto di collocare dopo l'articolo aggiuntivo 59-*quater* l'articolo 68. Ne do lettura:

ART. 68.

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 165. – (*Obblighi del condannato*). — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena quando è concessa in base all'ultimo capoverso dell'articolo 164 del codice penale, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nella prima parte, salvo che ciò sia assolutamente impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti ».

Il relatore propone altresì che questo articolo sia così modificato:

Sostituire le parole: « in base all'ultimo capoverso dell'articolo 164 del codice penale » *con le altre* « a persona che ne ha già usufruito ».

SABBATINI, *Relatore*. La mia proposta è in primo luogo ispirata a criteri di sistematicità ed in secondo luogo di coerenza rispetto ad un emendamento già approvato in relazione alla sospensione condizionale della pena, per cui è necessaria la correzione apportata all'articolo 68.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con la proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 68, nel testo modificato, che in sede di coordinamento diverrà l'articolo 59-*quinquies*.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 59-*quinquies* aggiungere il seguente:

ART. 59-*sexies*.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 168. – (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale può essere altresì revocata nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 164 ».

SABBATINI, *Relatore*. La novità, introdotta da questo articolo aggiuntivo, all'articolo 168 del codice penale è costituita essenzialmente dall'ultimo comma.

SPAGNOLI. Se non ricordo male, avevamo stabilito, all'articolo 59-*quater*, che la sospensione condizionale della pena non possa essere nuovamente disposta quando la condanna sia inflitta per un reato commesso entro tre anni dalla data della sentenza con la quale fu concessa la prima sospensione condizionale; cioè, non può essere concessa la seconda e non può essere revocata la prima.

PONTELLO. Ci si vuol riferire a quando per errore sia stata concessa la sospensione condizionale della pena per la seconda volta ignorando la precedente e sia stato commesso il secondo reato nel triennio.

SPAGNOLI. Non vorrei che la norma venisse invece intesa nel senso di consentire comunque la revoca, perché ciò sarebbe in contrasto con l'articolo che abbiamo già votato.

SABBATINI, *Relatore*. Siccome questa materia è molto delicata, proporrei di accantonare l'articolo aggiuntivo per coordinarlo con quello già approvato.

PRESIDENTE. Credo che questo articolo risponda ad un oggetto diverso. Perché si prevede solo per la seconda sospensione condizionale della pena ?

SABBATINI, *Relatore*. Abbiamo detto che la seconda volta nei tre anni non viene concessa la condizionale e non si revoca la prima. Questo dovrebbe essere chiaro. Se non teniamo conto dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo, la questione è chiara, perché la sospensione condizionale della pena non può essere nuovamente disposta ricorrendo i casi previsti nell'articolo 59-*quater*: non si dice che si revoca la prima. A chi commette un altro reato nei tre anni non si dà la condizionale e non si revoca quella già concessa. L'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo ora in discussione recita: « La sospensione condizionale può essere altresì revocata nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 164 ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ci si riferisce a quando per errore sia stata concessa una seconda volta la sospensione condizionale della pena.

SABBATINI, *Relatore*. Vi è la necessità di precisarlo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È implicito.

SABBATINI, *Relatore*. Sembrerebbe anche a me.

L'ultimo capoverso dell'articolo 164 del codice penale, come risultante dell'articolo 59-*quater* approvato dalla Commissione nella seduta del 28 settembre, è del seguente tenore: « La sospensione condizionale della pena non può essere nuovamente disposta quando la condanna sia inflitta per un reato commesso entro tre anni dalla data della sentenza con la quale fu concessa la prima sospensione condizionale ». Ora, con l'articolo aggiuntivo al nostro esame prevediamo: « La sospensione condizionale può essere altresì revocata nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 164 ».

SPAGNOLI. Mi sembra che siano in contraddizione.

PONTELLO. Bisogna dire « deve essere revocata » e non « può ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. O non si mette niente, perché è implicito, oppure bisogna usare il verbo « deve »; però è pleonastico.

SABBATINI, *Relatore.* L'ultimo capoverso dell'attuale testo dell'articolo 164 del codice penale recita: « La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ». A questo – ripeto – abbiamo aggiunto: « La sospensone condizionale della pena non può essere nuovamente disposta quando la condanna sia inflitta per un reato commesso entro tre anni dalla data della sentenza con la quale fu concessa la prima sospensione condizionale ».

Stando così le cose non vedo a cosa serva l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 59-*sexies*. Ritengo che l'articolo aggiuntivo debba essere approvato senza l'ultimo comma che semmai potrebbe essere successivamente inserito mediante un altro articolo aggiuntivo, qualora se ne ravvisasse l'opportunità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono d'accordo, perché l'ultimo comma porta all'equivoco.

SPAGNOLI. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'articolo 59-*sexies* ripropone sostanzialmente l'articolo 168 del codice penale con due modifiche, una all'inizio e l'altra alla fine. Perché all'inizio si dice: « Salva la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 164... » ?

SABBATINI, *Relatore.* È tale penultimo capoverso ora che recita: « La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice... ». Nel testo vigente, l'articolo 168 del codice penale recita: « Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164... »; qui invece diciamo: « Salva la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 164... »: non si tratta più dell'ultimo capoverso, ma del penultimo.

PRESIDENTE. Ora è chiaro. Abbiamo infatti introdotto un comma aggiuntivo. Ne consegue la modifica dell'espressione « ultimo capoverso » con quella « penultimo capoverso ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 59-*sexies* nella nuova formulazione proposta dal relatore, vale a dire senza l'ultimo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 60 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 60.

L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 389. – (*Inosservanza di pene accessorie*). — Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata ».

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

ART. 60-*bis*.

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione presentata a norma dell'articolo 162-*bis* del codice penale può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo in esame disciplina l'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione presentata a norma dell'articolo 162-*bis* del codice penale alla luce delle nuove norme sull'oblazione introdotte nel disegno di legge in discussione.

DELL'ANDRO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 60-*bis*, presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 61.

Il primo comma dell'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Qualora dalla condanna inflitta derivi una pena accessoria applicabile provvisoriamente, il giudice, il quale ritiene di valersi della facoltà consentitagli dall'articolo 140 del codice penale, ordina con la sentenza l'applicazione provvisoria di quella pena accessoria ».

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

ART. 61-*bis*.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 512. – (*Appello contro le sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o prefessionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

SABBATINI, *Relatore*. Poiché la Corte costituzionale, con sentenza del 20 marzo 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte che esclude il diritto dell'imputato di appellare la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, propongo il seguente subemendamento, riferito all'articolo 512 del codice di procedura penale, nel testo recato dall'articolo aggiuntivo 61-*bis*:

Al punto 2), dopo la parola: pronunciato, *aggiungere le seguenti*: per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo con la modificazione testé proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 61-*bis* con la modifica testé apportata, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 61-*ter*.

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513. – (*Appello contro sentenze del tribunale della corte di assise*). — Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare rispettivamente alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione, ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenizone per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;

3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenizone punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ».

SABBATINI, *Relatore*. Poiché la Corte costituzionale, con sentenza del 23 maggo 1978, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, propongo il seguente subemendamento riferito all'articolo 513 del codice di procedura penale nel testo recato dall'articolo aggiuntivo 61-*ter*:

Al punto 2), dopo la parola: pronunciato, *aggiungere le seguenti*: per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo con la modifica testé proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel suo complesso con la modifica testé apportata, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 61-*quater*.

All'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e so-

spende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 61-*quater,* favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 61-*quinquies.*

Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, all'ultimo capoverso del numero 1, dopo le parole « Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che », sono inserite le seguenti: « si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, o che ».

SABBATINI, *Relatore.* L'articolo aggiuntivo in esame innova la vigente normativa in materia di iscrizione al casellario giudiziale; tenuto conto del fatto che il disegno di legge in discussione prevede che l'oblazione sia possibile anche per le contravvenzioni che siano punite alternativamente con l'ammenda o con l'arresto, salvo che il giudice decida di non concederla avuto riguardo alla gravità del fatto ed ai precedenti penali del reo, l'articolo tende ad assicurare che, nei casi in cui il giudice conceda l'oblazione a chi si sia reso colpevole di una contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o la ammenda, di ciò resti traccia nel casellario giudiziale.

Il Comitato ristretto ha deciso di proporre al vaglio della Commissione l'articolo aggiuntivo in esame non senza perplessità circa l'opportunità di innovare in una materia che investe effetti così delicati come l'iscrizione nel casellario giudiziale.

È apparsa inoltre impraticabile al Comitato ristretto la scelta di creare, per risolvere il problema sul tappeto, un altro casellario giudiziale, per le difficoltà che presenterebbe una sua realizzazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia già stata affrontata nel momento in cui abbiamo discusso sulla sospensione condizionale della pena.

SABBATINI, *Relatore.* No, perché in questo caso l'emendamento è innovatore rispetto alla dizione originaria.

SPAGNOLI. Dal mio punto di vista, ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza complessa: l'introduzione della oblazione per dei reati che comportano la pena alternativa costituisce un ampliamento rispetto alla situazione precedente, cioè quella in base alla quale la possibilità di oblare era limitata soltanto ai reati per i quali era prevista una pena pecuniaria. Ci troviamo senza dubbio di fronte ad una estensione non indifferente ai reati che il legislatore ritiene di dover punire con la pena detentiva, sia pure alternativa. Tutti i reati di questo genere, se commessi, vengono sempre iscritti nel casellario giudiziale. Non penso che sia possibile, perciò, modificare questa situazione di fatto con facilità, dal momento che il legislatore si era fatto carico di stabilire per questo tipo di reati, non essendo possibile l'oblazione, una condanna pecuniaria che comportava comunque la iscrizione nel casellario giudiziale.

L'estensione della possibilità di oblazione a questi reati dovrebbe avere come conseguenza la modifica del sistema attuale: nel caso in cui, infatti, tali reati venissero commessi più volte, ci troveremmo di fronte al problema dell'ammissibilità o meno del ricorso alla oblazione. In sostanza, se il giudice si trovasse di fronte a reati di questo tipo commessi con ripetitività, prima di ammettere la possibilità o meno dell'oblazione, dovrebbe

valutare la questione non soltanto in relazione alla gravità del reato, ma anche in relazione al comportamento antecedente del reo, dal momento che si tratta di reati di una certa consistenza. Se abolissimo la iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze dei decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, non faremmo altro che ammettere, per il sol fatto che per questi reati è ammessa l'oblazione, che essi non possono essere presi in considerazione nell'ambito del casellario giudiziale. Si tratta di un problema molto serio perché non riguarda soltanto i reati ai quali abbiamo esteso la pena alternativa, ma molti reati previsti dal codice penale.

In tutta sincerità devo dire che la mancata annotazione delle contravvenzioni estinte per oblazione, ancorché punibili con la pena detentiva, suscita in me notevoli perplessità, non foss'altro perché offriamo la possibilità di compiere reiteratamente tali reati senza che ne rimanga alcuna traccia. Non vorrei che l'ammissione alla oblazione, che significa in buona sostanza evitare il processo e che viene incontro ad esigenze di rapidità nonché alle esigenze dell'imputato, possa prestare il fianco alla possibilità di diversa valutazione di un certo comportamento, che è pur sempre stato considerato reato, anche se poi si è estinto. È necessario lasciare una traccia del reato che può servire in futuro al giudice che dovrà giudicare sul ripetersi dello stesso; inoltre, la formula della oblazione potrebbe, in ultima analisi, proprio perché del reato non lascerebbe alcun segno, costituire uno stimolo alla commissione del reato medesimo che, in questi casi, ripeto, è di notevole serietà.

Una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di escludere l'iscrizione delle condanne riportate per contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione nel certificato penale rimesso al pubblico a richiesta dei privati. La possibilità di richiesta del certificato penale comprensivo anche delle contravvenzioni estinte per oblazione dovrebbe essere riservata soltanto agli uffici giudiziari e non agli enti pubblici, dal momento che questi ultimi possono metterlo a disposizione anche di altre pubbliche amministrazioni. In sostanza dovremmo evitare che vi sia una estensione della comunicabilità di questo dato al di fuori degli uffici giudiziari. Mi rendo tuttavia conto che anche questa soluzione può essere discutibile perché a volte la conoscenza di certi precedenti può essere di un certo interesse per altre amministrazioni. Tuttavia mi sembra che sia l'unica via intermedia che ci consentirebbe di superare il problema contemperando le opposte esigenze che esso solleva.

COCCIA. Penso che il principio enunciato dal collega Spagnoli debba essere accolto al fine di mantenere il « vigore » della legge e di operare in coerenza a scelte già compiute, ad esempio con la approvazione dell'articolo 55.

SABBATINI, *Relatore*. Non bisogna dimenticare di prendere in considerazione l'articolo 99 del codice penale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In base all'articolo 604 del codice di procedura penale, non sono iscritti nel casellario giudiziale le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione. Quindi, per il solo fatto che la contravvenzione ammette l'oblazione, la sentenza di condanna non è iscritta nel casellario giudiziale. Ora, l'onorevole Spagnoli chiede che anche quando non c'è sentenza di condanna, ma solo ordinanza di ingiunzione, questa sia inserita nel casellario giudiziale. Si tratta quindi di una cosa diversa e in più rispetto a quanto stabilito nell'articolo aggiuntivo.

SPAGNOLI. Attualmente, se vi è sentenza di condanna per un reato per cui è ammessa l'oblazione, ma l'oblazione non c'è stata, la sentenza non si iscrive nel casellario penale. Per qualsiasi condanna relativa a contravvenzioni punite con la

sola ammenda per cui era ammissibile l'oblazione, si procedeva in questo senso.

Con il disegno di legge in discussione, avendo previsto la possibilità di estinguere con oblazione anche le contravvenzioni punibili alternativamente con l'arresto o con l'ammenda, abbiamo inteso far salva l'iscrizione nel casellario giudiziale. A tal fine è stato predisposto l'articolo aggiuntivo in esame, che però prevede la iscrizione soltanto per l'ipotesi in cui l'oblazione non abbia avuto luogo. Se, viceversa, vi è stata oblazione, nel casellario non si troverà traccia della contravvenzione. E questo, secondo me, è un grave inconveniente.

SABBATINI, *Relatore*. Vorrei tuttavia farle osservare che una diversa soluzione – rispetto a quella recata dal testo in discussione e tendente a iscrivere nel casellario giudiziale, in certi casi, anche contravvenzioni estinte a seguito di oblazione – non soltanto creerebbe, come anche ella ha osservato, grossi problemi sul piano sistematico, ma inoltre produrrebbe per altro verso, delle sperequazioni che non sembrano ammissibili: si avrebbe lo assurdo che una sentenza di condanna (a contravvenzione punibile con la sola ammenda) non verrebbe iscritta e, viceversa, vi sarebbe l'iscrizione relativa ad un reato estinto (per oblazione), per il solo fatto che per questo reato la legge prevede alternativamente la sanzione pecuniaria e quella detentiva. Quindi avremmo la non iscrizione della condanna per un reato non estinto e l'iscrizione relativa ad un reato estinto.

In considerazione di quanto sopra, pur dando atto all'onorevole Spagnoli della fondatezza delle sue osservazioni, non ritengo che si possa addivenire ad una soluzione diversa da quella formulata dal Comitato ristretto e invito la Commissione ad approvare, senza modifiche, l'articolo aggiuntivo da me presentato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Resta comunque salva la possibilità di esaminare il problema indicato dall'onorevole Spagnoli in altra sede, in modo più organico.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 61-*quinquies*, presentato dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

SABBATINI, *Relatore*. Propongo di esaminare a questo punto l'articolo 66 del disegno di legge che, se approvato, diventerebbe l'articolo aggiuntivo 61-*sexies*.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché all'articolo 66 che, in caso di approvazione, diventerà l'articolo 61-*sexies*, non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 66.

Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-*bis*. — Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 345 del codice di procedura penale ».

« ART. 48-*ter*. — Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 345 e dal secondo comma dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-*bis* e *ter* del codice di procedura penale, il prelievo

di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento ».

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 62 e 63 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 62.

Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 116-*bis*. — Nei casi più gravi, o quando ricorre la recidiva specifica, la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere per la durata di un anno assegni bancari o postali ».

« ART. 116-*ter*. — Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000 a chi commette uno dei delitti previsti dall'articolo 116, numeri 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni ».

(*È approvato*).

ART. 63.

Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 124. — All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il funzionario responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

Chi dichiara il falso è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

« ART. 125. — Il funzionario che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500 mila.

Con la stessa pena, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito il funzionario che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 64.

Dopo il comma ottavo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sulla disciplina della circolazione stradale, sono inseriti i seguenti:

« Con la sentenza di condanna per il reato previsto nel comma precedente il giudice ordina la confisca del veicolo.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

SABBATINI, *Relatore*. Questo emendamento è conseguente al nuovo testo dell'articolo 13, che disciplina la materia al sesto comma.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 64 di cui il relatore ha chiesto la soppressione, con il parere favorevole del Governo.

(*È respinto*).

L'articolo 64 è pertanto soppresso.
Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 65.

Dopo l'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sulla disciplina della circolazione stradale, modificato con l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti:

« ART. 80-*bis*. – (*Confisca e sequestro del veicolo*). — Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo 80 il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale ».

« ART. 80-*ter*. – (*Pena accessoria*). — Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale ».

SPAGNOLI. Desidero porre la seguente questione: abbiamo depenalizzato le sanzioni relative al mancato adempimento agli obblighi di assicurazione obbligatoria stabilendo in tal caso la confisca. In proposito pongo questo problema: qual è la situazione dal punto di vista sanzionatorio nei confronti di chi, viaggiando su auto rubate, o comunque di terzi, senza che vi sia stato il pagamento dell'assicurazione obbligatoria, abbia causato incidenti provocando, tra l'altro, lesioni alle persone ? Il fatto ha una certa diffusione e con la depenalizzazione, in questo caso, si finisce col non colpire con alcuna sanzione queste persone, perché l'auto è stata rubata o è stata presa in prestito e quindi il danno economico della confisca gioca in modo molto relativo. In questa ipotesi verrebbe meno una tutela che mi pare sia doverosa. Forse sarebbe opportuno, nei casi in cui si arrechino danni alle persone a seguito di incidenti, prevedere il ritiro della patente sotto il profilo delle pene accessorie, in modo che vi sia il ripristino di una sanzione anche nei confronti di chi non patisce la confisca. Non vorrei che in questo caso la depenalizzazione costituisse un incentivo alle azioni irresponsabili di certi pirati della strada.

Non si comprende perché la stessa pena accessoria del sequestro o della confisca del veicolo non debba essere prevista, come nel caso di guida senza patente, anche nel caso di violazione degli obblighi assicurativi; in questo caso non vi è sentenza di condanna, poiché interviene la depenalizzazione (al contrario di quanto accade per la guida senza patente, che conserva la qualità di reato) e quindi occorre prevedere una sanzione accessoria amministrativa. In sostanza, si tratta di trasformare la pena accessoria prevista dal codice penale in sanzione amministrativa accessoria. Potremmo al riguardo formulare un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Proporrei di approvare l'articolo 65 così com'è; il Comitato ristretto si soffermerà su tale questione per decidere se sia possibile accogliere la proposta dell'onorevole Spagnoli e in quale punto del disegno di legge sia più opportuno collocarla.

Pongo in votazione l'articolo 65 di cui dinanzi ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 66 lo abbiamo già approvato nella nuova collocazione, come articolo 61-*sexies*.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 67.

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

« ART. 80-*bis*. — (*Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice o confiscabili dal Ministro della sanità*). — Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità ».

(*È approvato*).

L'onorevole Sabbatini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-*bis*.

« Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte le parole: « La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustzia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 68 lo abbiamo già approvato come articolo 59-*quinquies*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 69.

(*Norma di coordinamento*).

Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione « patria potestà », la medesima è sostituita dalla espressione « potestà sui figli ».

L'onorevole Sabbatini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: potestà sui figli, *con le seguenti*: potestà dei genitori.

SABBATINI, *Relatore*. Resta chiaro che intendiamo la potestà dei genitori sui figli, in linea con quanto previsto dal diritto di famiglia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel diritto di famiglia il concetto è chiaro, trattandosi di *patria potestas*, mentre in questo caso la dizione « potestà dei genitori » mi sembra un po' generica. Comunque, posso ugualmente accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il termine « genitore » è relativo ai figli; per non dover rivedere tutti i punti in cui si parla di potestà dei genitori aggiungendo le parole « sui figli », suggerirei di accettare questa espressione sintetica che in fondo esprime lo stesso concetto. Del resto, si tratta di adeguarsi alla terminologia che figura nella legge di riforma del diritto di famiglia.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 69 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

ART. 69-*bis*.

Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 69-*bis* del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 69-*ter*.

L'articolo 2641 del codice civile è abrogato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 69-*ter* del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo del capo V con il seguente:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al titolo del capo V, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Abbiamo così concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti, salvo, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 20-*bis*, accantonato, ed eventuali nuovi articoli aggiuntivi e correzioni finali. Tali ultimi punti irrisolti del provvedimento in discussione saranno oggetto di ulteriore approfondimento da parte del Comitato ristretto.

SABBATINI, *Relatore*. Signor Presidente, resta ancora da riesaminare, in considerazione del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, l'articolo 4.

Come i colleghi ricordano, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, con la raccomandazione che nei limiti del possibile siano meglio esplicitati i criteri ai quali viene subordinata la depenalizzazione nelle singole previsioni di illecito, e che si riesamini, sotto il profilo del rischio di violazione dell'articolo 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 4, la quale, introducendo una responsabilità oggettiva senza possibilità di prova liberatoria, determina una disuguaglianza di trattamento per i padroni e committenti rispetto agli altri soggetti solidamente obbligati al pagamento delle sanzioni amministrative.

Ritengo che la preoccupazione che è alla base della raccomandazione della I Commissione possa essere eliminata dalla considerazione che l'articolo 4 riproduce la norma dettata in materia del codice civile, prevedendo che la prova liberatoria non sia ammessa per i padroni ed i committenti quando la violazione è commessa dai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Il padrone avrà sempre la possibilità di dimostrare che il commesso ha agito trasgredendo i suoi ordini, ma, se ciò non è avvenuto, la prova liberatoria non serve.

D'altra parte, questa norma è stata concepita per un'esigenza di sintonia con l'ultimo comma dell'articolo nel quale si parla delle persone giuridiche, per evitare cioè disparità di trattamento tra imprese individuali ed imprese collettive.

Pertanto, alla luce di quanto detto, non credo che convenga modificare lo articolo 4.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 4, al terzo comma, dice che: « la prova liberatoria non è ammessa per i padroni ed i committenti quando la violazione è commessa dai dipendenti nell'esercizio

delle proprie funzioni o incombenze ». Il riferimento, pertanto, è fatto non all'ordine, bensì alla funzione, che è un concetto più complesso e che non riguarda un rapporto che si stabilisce di volta in volta, ma un rapporto fiduciario *in eligendo*.

Inoltre, una formulazione più aderente a quella dell'articolo 2049 del codice civile sarebbe preferibile in astratto, ma non potrebbe essere adottata senza diversificare le conseguenze dell'illecito a seconda che l'autore del fatto dipenda da un imprenditore individuale o da un ente.

Devo concludere, pertanto, che il relatore e la Commissione non ritengono che la raccomandazione espressa dalla Commissione affari costituzionali in relazione all'articolo 4 debba comportare una modificazione del medesimo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo crede che non sia opportuno ritornare sul disposto dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO